

**Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.  
(AMTAB)**

Viale L. Jacobini, Z.I. – 70123 BARI

tel. 0805393111 - fax 0805311544

**DISCIPLINARE DI GARA relativo alla procedura aperta per l'appalto del servizio di gestione dei parcometri della città di Bari. CIG 63074429CA**

**Sommario**

Premessa .....	3
Art. 1- Stazione appaltante.....	3
Art. 2 - Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 3 - Documentazione di gara.....	4
Art. 4 - Presa visione della documentazione di gara .....	4
Art. 5 - Importo a base di gara.....	4
Art. 6 - Durata delle attività.....	4
Art. 7 - Finanziamento e modalità di pagamento.....	5
Art. 8 - Modalità di espletamento della gara e criterio di aggiudicazione .....	6
Art. 9 - Soggetti ammessi alla procedura di gara .....	7
Art. 10 - Disposizioni speciali per le "reti" di Imprese .....	9
Art. 11- Requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale.....	11
Art. 12 - Avvalimento dei requisiti.....	13
Art. 13 – Contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.....	15
Art. 14 - Cauzioni e garanzie richieste .....	15
Art. 15 - Subappalto.....	17
Art. 16 - Chiarimenti .....	17
Art. 17 - Modalità di presentazione della documentazione.....	18
Art. 18 - Comunicazioni .....	21
Art. 19 - Ulteriori disposizioni.....	21
Art. 20 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte .....	22
Art. 21- Contenuto della "Busta A - Documentazione amministrativa" .....	23
Art. 22 - Contenuto della "Busta B - Offerta economica".....	34
Art. 23 – Operazioni di gara.....	36

Art. 24 – Verifica del possesso dei requisiti speciali.....	40
Art. 25 - Facoltà di annullamento della procedura e aggiudicazione dell'appalto.....	41
Art. 26 - Rinvio e documenti allegati al presente Disciplinare di Affidamento .....	41
Art. 27 – Incedibilità dei crediti e divieto di cessione del contratto.....	42
Art. 28 – Definizione delle controversie .....	42
Art. 29 – Trattamento dei dati personali.....	42

## **Premessa**

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara per l'appalto del servizio specificato al successivo Art. 2, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori Informazioni relative all'appalto medesimo.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre del 22 giugno 2015.

Il bando di gara è stato inviato all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della U.E. in data 30 giugno 2015, nonché pubblicato sulla G.U.R.I. del 3 luglio 2015.

La gara è esperita mediante procedura aperta ex art. 220 del D.lgs. n. 163/2006 e sarà aggiudicata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

L'appalto è regolato in base alle norme del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 207/2010.

## **Art. 1- Stazione appaltante**

Denominazione: AMTAB S.p.A.

Indirizzo: Viale L. Jacobini – Zona Industriale – 70123 Bari

Tel.: 0805393111

Fax: 0805311544

Indirizzo e-mail: [contratti@amtab.it](mailto:contratti@amtab.it)

Indirizzo Internet: [www.amtab.it](http://www.amtab.it)

Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Lucibello.

CIG: N. 63074429CA

## **Art. 2 - Oggetto dell'appalto**

1. Il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione dei parcometri della città di Bari.
2. In particolare, il servizio riguarda:
  - a) La manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 177 parcometri, di cui n. 174 parcometri, marca PARKEON, modello STELIO e n. 3 parcometri marca PARKEON modello STRADA, di proprietà dell'AMTAB S.p.A. e installati nella città di Bari, secondo le ubicazioni di massima riportate nell'Allegato "B" al capitolato speciale d'appalto;
  - b) La raccolta degli incassi da **215** parcometri e da **5** casse automatiche utilizzate da AMTAB S.p.A. nelle attività di gestione delle aree di sosta affidate dal Comune di Bari secondo le ubicazioni di massima riportate nell'Allegato "B" al capitolato speciale d'appalto.

3. L'AMTAB si riserva, in corso di vigenza di contratto, di estendere la manutenzione ordinaria e straordinaria ad ulteriori n.38 parcometri attualmente coperti da altro contratto di manutenzione.

#### **Art. 3 - Documentazione di gara.**

1. La documentazione di gara comprende:
  - a) Il bando di gara;
  - b) Il presente disciplinare di gara, con annessi allegati;
  - c) Il Capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 4 - Presa visione della documentazione di gara**

1. La documentazione di gara è resa immediatamente e gratuitamente disponibile sul sito internet: [www.ambtab.it](http://www.ambtab.it)

#### **Art. 5 - Importo a base di gara**

1. L'importo complessivo triennale **stimato** a base d'asta è di **€ 1.094.000,00**, oltre I.V.A., così ripartito:
  - a) € 323.025,00 per la manutenzione triennale, ordinaria e straordinaria, di n. 177 parcometri.  
Il costo triennale posto a base d'asta per la manutenzione del singolo parcometro è pari ad **€ 1.825,00**;
  - b) € 177.000,00 per la fornitura e l'installazione sui 177 parcometri di altrettante tessere di cui all'art. 3.E. del capitolato s.a.  
Il costo unitario posto a base d'asta per la fornitura e l'installazione delle tessere è di **€ 1.000,00**;
  - c) € 594.000,00 per il servizio triennale di raccolta delle somme incassate.  
L'aggio posto a base d'asta per il servizio di raccolta e versamento delle somme incassate è pari al **3,60%** sulle somme incassate che vengono stimate in € 5.500.000,00/anno.
2. Gli oneri della sicurezza sono pari a zero non essendoci rischi da interferenze.
3. Nel prezzo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si intendono comprese anche le prestazioni di mano d'opera e la fornitura in opera dei ricambi.

#### **Art. 6 - Durata delle attività**

1. Le attività oggetto del presente affidamento dovranno concludersi entro 36 mesi a far data dalla sottoscrizione del Verbale di avvio dell'Esecuzione del Contratto, che dovrà comunque avvenire entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, fatti salvi i casi di cui all'art. 11 comma 9 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i..

2. Resta facoltà insindacabile da parte della Stazione appaltante disporre sospensioni e concedere proroghe senza che ciò dia luogo a indennizzi o risarcimenti all'Aggiudicatario.

#### **Art. 7 - Finanziamento e modalità di pagamento**

1. L'appalto è finanziato con mezzi di bilancio dell'AMTAB S.p.A.
2. Il pagamento delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
3. I corrispettivi saranno erogati a mezzo di bonifico bancario dietro presentazione di regolari fatture, che dovranno riportare il CIG della presente procedura, previa approvazione degli stati di avanzamento delle attività da parte della Stazione appaltante, che costituisce condizione inderogabile per l'emissione delle relative fatture.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto Legge n. 79 del 28 marzo 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 28 maggio 1997 e s.m.i., non è dovuta alcuna anticipazione.
5. Gli importi saranno liquidati entro i termini stabiliti nel Capitolato speciale d'appalto, previa verifica da parte della Stazione appaltante dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., nonché previa acquisizione del DURC aggiornato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
6. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i comunicati dall'Affidatario, come di seguito meglio indicato.
7. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l'Affidatario avrà l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
8. Dovrà, altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
9. Con la sottoscrizione dell'incarico l'Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e, ove ciò sia espressamente consentito, si impegnerà a far assumere i predetti obblighi anche a eventuali subfornitori o subcontraenti nonché a dare notizia alla

Stazione appaltante ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., l'immediata risoluzione dell'affidamento.

#### **Art. 8 - Modalità di espletamento della gara e criterio di aggiudicazione**

1. L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato mediante **ribasso percentuale unico** sulle singole voci di costo poste a base d'asta di cui al precedente art. 5.
2. Ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrative di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Ugualmente il ribasso percentuale offerto non si applica agli importi riferiti ai costi della sicurezza diretti (c.d. "aziendali") ed indiretti, se esistenti.
4. Una Commissione appositamente nominata selezionerà il Concorrente che presenterà l'offerta al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
5. In caso di offerte anormalmente basse si applicano gli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e 121 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. (di seguito anche "Regolamento").
6. Al riguardo, la Commissione di cui sopra procederà a effettuare il calcolo della soglia di anomalia e a individuare le offerte sospettate di esser anormalmente basse. Successivamente, il Responsabile del Procedimento procederà alla verifica delle giustificazioni presentate dai Concorrenti in relazione alla congruità delle rispettive offerte ai sensi dell'art. 87, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché della ulteriore documentazione ritenuta necessaria, avvalendosi, ove necessario, della Commissione di gara ovvero della Commissione di cui all'art. 88 comma 1 bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 121, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
7. Ai sensi dell'art. 88 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.
8. Ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

9. In caso di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione mediante pubblico sorteggio.

#### **Art. 9 - Soggetti ammessi alla procedura di gara**

1. Sono ammessi alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34, lett. a), b), c), d), e), f), fbis), del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i., in possesso dei requisiti richiesti al successivo articolo 11. Sono, altresì, ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dall'art. 47 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. e dalle relative disposizioni di settore.
2. E', altresì, consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lett. d) ed e), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti temporanei o i Consorzi ordinari di Concorrenti, e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario.
3. È ammessa la partecipazione, ai sensi dell'art. 34, comma 1 lettera e-bis, del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. alle aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete
4. E' vietata l'Associazione in partecipazione.
5. Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei Raggruppamenti temporanei e dei Consorzi ordinari di Concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di offerta.
6. Non è ammessa la partecipazione alla gara di Concorrenti per i quali sussistono:
  - a) le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lettere a), b), cl, d), el, f), g), h), i), l), m), m-bis), m-terl e m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
  - b) l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. oppure, l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse Irrogate nei confronti di un convivente;
  - c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D. Lgs.6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
  - d) l'esistenza di piani individuali di cui all'art. l-bis, comma 14, della Legge n. 383 del 18 ottobre 2011, come sostituito dal Decreto Legge n. 210 del 25 settembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 266 del 22 novembre 2002 e s.m.i.;
  - e) le cause di esclusione di cui all'articolo 9, comma 2 lettere a), b) e c), del D. Lgs.231/2001 e s.m.i..

7. Non sarà altresì ammessa la partecipazione del Concorrenti con sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti "black list", che non siano in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, dell'autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 37, comma I, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con legge n. 122/2010 e s.m.i. ovvero di copia dell'istanza per ottenere tale autorizzazione già inviata prima del predetto termine.
8. Ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ai concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio Ordinario di concorrenti o aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete (aggregazioni di Imprese di rete).
9. In caso di violazione del predetti divieti, la stazione appaltante provvederà ad escludere dalla gara tutti i raggruppamenti, le Imprese che partecipano per mezzo della rete e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui partecipi il medesimo concorrente, ovvero, tanto il concorrente che partecipi in forma individuale, quanto i raggruppamenti, le imprese aggregate in un contratto di rete e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui il predetto concorrente aderisca.
10. Ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili), se non intendono partecipare in proprio, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza del divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
11. Ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., i consorzi di cui all'articolo 34, comma I, lettera b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
12. Non sono ammessi a partecipare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., gli operatori economici che, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante e comunque hanno conferito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante



che, nell'ultimo triennio di attività, hanno esercitato per conto di quest'ultima, poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'operatore medesimo.

13. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in Raggruppamento di indicare in sede di gara i servizi o le parti dei servizi che saranno affidate ai singoli soggetti associati, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente: il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazioni di imprese di rete.

#### **Art. 10 - Disposizioni speciali per le "reti" di Imprese**

1. Nel caso di partecipazione di Concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di "rete", si prescrive quanto segue:
  - se la "rete" è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, come convertito in legge, e s.m.i., la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - se la "rete" è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009 e s.m.i. la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall'Impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle Imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - se la "rete" è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la "rete" è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di Mandataria: la domanda di partecipazione e l'offerta dovranno essere sottoscritte dal Legale rappresentante dell'Impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di Mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi) da ognuna delle Imprese aderenti al contratto di "rete" che partecipano alla gara;
2. Nel caso di partecipazione di Concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di "rete", dovrà essere prodotto quanto di seguito indicato:
  - se la "rete" è dotata di un **organo** comune con potere di rappresentanza e di **soggettività giuridica** ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009 e s.m.i.:
    - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD (codice amministrazione digitale) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della "rete";
    - dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali Imprese la rete concorre e relativamente a queste

- ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
- dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di Imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi o parti dei servizi che verranno eseguiti da ciascuna Impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art' 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente;
  - se la "rete" è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è **priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009 e s.m.i.:
    - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla Impresa Mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale Mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di Imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi o parti dei servizi che verranno eseguiti da ciascun operatore economico Concorrente;
    - si precisa che, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
  - se la "rete" è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la "rete" è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
    - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla Mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale Mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di Imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi o parti dei servizi che verranno eseguiti da ciascun operatore economico Concorrente;
    - ovvero, copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
      - a) a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai Raggruppamenti temporanei;
  - c) la quota di partecipazione all'aggregazione di Imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi o parti dei servizi che verranno eseguiti da ciascuna Impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente;
3. Si precisa che, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

#### **Art. 11- Requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale**

1. **A pena di esclusione** dalla procedura di gara e fermo restando quanto già statuito al precedente Articolo 9, i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale:

**A. insussistenza delle cause di esclusione** di cui all'art. 38 del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i.;

##### **B. Requisiti di idoneità professionale**

- 1) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI C del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la categoria oggetto di appalto (gestione parcometri).

##### **C. Requisiti inerenti la Capacità economica finanziaria**

- 1) almeno due idonee **dichiarazioni bancarie** rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, **(non è ammessa autocertificazione)**; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Codice;
- 2) dichiarazioni da cui risulti: l'importo del **fatturato globale d'impresa e l'importo del fatturato per servizi di gestione parcometri (manutenzione parcometri e aggio sulle somme incassate)**, relativi agli esercizi finanziari 2012/2013/2014;

L'importo complessivo del fatturato per servizi di gestione parcometri, negli esercizi finanziari 2012/2013/2014, non deve essere inferiore ad € 600.000,00.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività.

**Il requisito concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo del fatturato per servizi analoghi a quelli richiesti è richiesto in considerazione della particolarità, specificità e rilevanza dei servizi in appalto diretti a soddisfare l'esigenza di questa Stazione Appaltante di selezionare Operatori Economici in possesso di adeguata pregressa e specifica esperienza nel settore.**

#### **D. Requisiti inerenti la Capacità tecnica**

- 1) elenco dei principali **servizi di gestione parcometri (manutenzione parcometri e aggio sulle somme incassate)**, prestati negli anni 2012 - 2013 - 2014, con l'indicazione, per ciascun servizio: del destinatario, dell'oggetto della/e commessa/e; dell'importo; della data di affidamento dell'appalto; della durata; della suddivisione degli importi dei lavori / servizi con le modalità di seguito individuate e che il servizio è stato condotto a regola d'arte e con buon esito e che non sono sorte vertenze nell'esecuzione dell'appalto.

L'ammontare minimo dell'importo dei servizi elencati non deve essere inferiore ad € 600.000,00.

- 2) possesso della **certificazione di qualità** aziendale per l'attività oggetto di gara.

#### **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI**

##### **A) Nel caso di R.T.I e Consorzi, si precisa che:**

- Il requisito relativo all'iscrizione alla C.A.I.A.A. per la categoria oggetto di appalto deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- il requisito relativo al possesso di **almeno due idonee dichiarazioni bancarie**, deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- i requisiti relativi al fatturato per il servizio **di gestione parcometri (manutenzione parcometri e aggio sulle somme incassate)** deve essere posseduto dall'impresa mandataria del raggruppamento, o da una qualsiasi impresa consorziata, nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese associate o consorziate (mandanti), ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento, fermo restando la copertura dell'intero importo;
- il requisito relativo all'espletamento di servizi **di gestione parcometri (manutenzione parcometri e aggio sulle somme incassate)** deve essere posseduto dall'impresa mandataria del raggruppamento, o da una

qualsiasi impresa consorziata, nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese associate o consorziate (mandanti), ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento, fermo restando la copertura dell'intero importo;

➤ il requisito relativo al possesso della certificazione di qualità aziendale per l'attività oggetto di gara deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate o consorziate.

- B) Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i suddetti requisiti, ai sensi dell'art. 35 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.**
- C) Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i suddetti requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell'art. 277 del Regolamento.**

#### **Art. 12 - Avalimento dei requisiti**

1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato o aggregato ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. che, per soddisfare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, intenda avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, oltre alla documentazione richiesta al successivo Art. 21, dovrà produrre, a corredo dell'offerta, l'ulteriore documentazione prevista nell'art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e, più precisamente:
- a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che il concorrente, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali il concorrente intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
  - b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del Codice, nonché il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, del Codice;

- e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
2. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte, in calce e con firma leggibile, e a margine di ogni foglio per sigla, dal Legale rappresentante dell'operatore economico o da soggetto comunque abilitato a impegnare l'operatore economico medesimo e dovranno essere accompagnate da copia del documento d'identità del sottoscritto re, in corso di validità.
  3. In caso di sottoscrizione a opera di soggetto diverso dal Legale rappresentante, dovrà essere prodotta copia della documentazione da cui si evincono i poteri di colui che ha attribuito la delega al soggetto sottoscritto re nonché del relativo documento d'identità.
  4. Si precisa che, in tema di avvalimento, **non sono suscettibili di sanatoria/regularizzazione/integrazione** ex artt. 46, comma I-ter, e 38, comma 2-bis, del D.Lgs.n. 163/2006 - come introdotti dall'art. 39 della legge n. 114 del 2014:
    - a. la dichiarazione di volontà del concorrente di ricorso all'avvalimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara (art. 49, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n. 163/2006; Art. 12, comma 1, lett. a) del presente disciplinare di gara);
    - b. il contratto di avvalimento (art. 49, comma 2, lett. e) del D.Lgs.n. 163/2006; Art. 12, comma 1, lett. e) del presente disciplinare di gara), salva l'ipotesi di mancata allegazione dello stesso, per mera dimenticanza, e fermo che lo stesso contratto sia già stato stipulato anteriormente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
  5. Sicché, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni di cui al precedente comma 4, lett. a) e b), poiché incidenti sugli elementi costitutivi dei requisiti di qualificazione da possedersi, inderogabilmente, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, costituisce **causa d'esclusione** dalla gara, senza possibilità di soccorso istruttorio.
  6. Al contrario, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli altri elementi e delle altre dichiarazioni prescritte dalla legge, dal bando e dal presente disciplinare di gara, in materia di avvalimento ed, in particolare, quelle di cui al precedente comma 4, lettere c) e d), **sono suscettibili di sanatoria** ex artt. 46, comma 1-ter, e 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 - come introdotti dall'art. 39 della legge n. 114 del 2014 - con le modalità, secondo il

procedimento e previo pagamento della sanzione pecuniaria stabiliti nel successivo Art. 17.

#### **Art. 13 – Contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione**

1. Le offerte dovranno essere corredate, **a pena di esclusione**, dalla prova dell’avvenuto pagamento nella misura di **euro 140,00** (Euro centoquaranta) della contribuzione dovuta dall’offerente all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. n. 266 del 23 dicembre 2005 e s.m.i. e della Deliberazione della predetta Autorità del 5 marzo 2014.
2. Il predetto versamento dovrà effettuarsi secondo le modalità indicate nella deliberazione dell’Autorità del 5 marzo 2014.
3. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.
4. Di contro, inadempimenti meramente formali, quali:
  - a) L’aver effettuato il versamento seguendo modalità diverse da quelle impartite dall’Autorità;
  - b) La mancata allegazione della ricevuta del contributo dovuto all’Autorità**non potranno essere sanzionati** con l’esclusione dalla gara, senza il preventivo accertamento da parte della Stazione appaltate dell’effettivo assolvimento o meno da parte del concorrente dell’obbligo in questione, entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara. Tali omissioni ed irregolarità **sono pertanto sanabili** ex artt. 46, comma 1-ter, e 38, comma 2-bis, del D.Lgs 163/2006, come introdotti dall’art. 39 della L. 114/2014, con le modalità, secondo il procedimento e previo pagamento della sanzione pecuniaria prevista dal presente disciplinare.

#### **Art. 14 - Cauzioni e garanzie richieste**

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 206, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, è applicabile l’art. 75 del medesimo Codice. L’offerta deve essere, quindi, corredata da una cauzione provvisoria dell’importo di **€ 21.880,00**, costituita, a scelta dell’offerente, da:
  - a) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
  - b) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società

di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente **l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, in favore della stazione appaltante.**
3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
  - 1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della **rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile**, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice).
  - 2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
  - 3) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
  - 4) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere **tassativamente intestata** a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
  - 5) prevedere espressamente:
    - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
    - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
    - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
    - d. l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante.
4. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle



sopra indicate e, perciò stesso, incompleta o irregolare, è **suscettibile di sanatoria** ex artt. 46, comma 1-ter, e 38, comma 2-bis, del D.Lgs 163/2006, come introdotti dall'art. 39 della L. 114/2014, con le modalità, secondo il procedimento e previo pagamento della sanzione pecuniaria prevista dal presente disciplinare.

5. La possibilità di integrazione e/o regolarizzazione della cauzione provvisoria incontra l'unico limite che la stessa sia stata già costituita alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte stabilita nel presente disciplinare e che, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 75, comma 5, del D.Lgs 163/2006, abbia decorrenza da quella data.
6. Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
7. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
8. Inoltre si precisa che:
  - a. in caso di partecipazione in RTI o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
  - b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

#### **Art. 15 - Subappalto**

1. Non è consentito affidare il servizio in subappalto ai sensi dell'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 16 - Chiarimenti**

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, al fax 0805393225 o all'indirizzo di posta elettronica: [contratti@amtab.it](mailto:contratti@amtab.it) oppure [appalti@pec.amtabservizio.it](mailto:appalti@pec.amtabservizio.it), almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite

almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.amtab.it>

#### **Art. 17 - Modalità di presentazione della documentazione**

1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
  - a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
  - b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
  - c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.
4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
5. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui al comma 2-bis dell'art. 38 ed al comma 1-ter dell'art. 46 del D.Lgs n. 163 del 2006, introdotti dall'art. 39, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito nella L. n. 114 del 11 agosto 2014, si precisa quanto segue:
  - a) la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del

D.lgs. n. 163/2006 (ossia delle dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause d'esclusione dalle gare d'appalto, previste dal comma 1 del medesimo art. 38) obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore di questa stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria che viene stabilita, per la presente procedura di gara, nella misura dell'uno per mille del valore dell'appalto, corrispondente all'importo di **€ 1.094,00**.

Sicché, ove venga accertata la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006, relative al possesso dei requisiti di ordine generale e all'assenza delle cause d'esclusione dalle gare d'appalto, sarà assegnato al concorrente un **termine perentorio di 5 giorni** per produrre, integrare e/o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite da questa Stazione Appaltante, con specifica nota di richiesta, in cui sarà puntualizzato il contenuto delle dichiarazioni da produrre/regolarizzare/integrare e i soggetti che le devono rendere.

Con la stessa nota di richiesta saranno altresì esplicitate le modalità per provvedere al pagamento della suddetta sanzione pecuniaria.

Resta ferme che il versamento della suddetta sanzione pecuniaria è garantito dalla cauzione provvisoria richiesta al precedente art. 14. Ragion per cui, ove la ridetta cauzione provvisoria debba essere parzialmente escussa per il pagamento della suddetta sanzione è fatto obbligo al concorrente di reintegrarla, pena l'esclusione dalla gara.

In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, invece, questa Stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara. In tal caso si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria esclusivamente nell'ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito d'ordine generale dichiarato. **All'incameramento, in ogni caso, non si procederà per il caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio.**

Per tutti gli altri casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta di questa Stazione appaltante, che non dipendano da una carenza del requisito, si provvederà a segnalare il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. dd) del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207.

Ai fini di quanto sopra, si precisa che per irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del D-Lgs 163/2006, si intende ogni irregolarità nella redazione della dichiarazione, oltre all'omissione e all'incompletezza, che non consenta a questa Stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto ed il

**contenuto della dichiarazione stessa, ai fini dell'individuazione dei singoli requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dal concorrente e, in alcuni casi, per esso, dai soggetti specificamente indicati dallo stesso art. 38, comma 1, del Codice dei contratti.**

Per cui sono da intendersi **carenze, incompletezze ed irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni in questione, quelle che incidono sulla possibilità se il singolo requisito di ordine generale, contemplato dal comma 1 dell'art. 38 del Codice, sia posseduto o meno e da quali soggetti indicati nel medesimo articolo.** Ciò che si verifica nei casi in cui:

- a. non sussiste dichiarazione in merito ad una specifica lettera del comma 1 dell'art. 38 del Codice;
- b. la dichiarazione sussiste ma non da parte di uno dei soggetti o con riferimento ad uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito;
- c. la dichiarazione sussiste ma dalla medesima non si evince se il requisito sia posseduto o meno;
- d. la dichiarazione non è corredata dal documento di identità del sottoscrittore;
- e. la dichiarazione, ancorché prodotta, non è stata sottoscritta.

Nel caso di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza delle dichiarazioni non indispensabili, non sarà richiesta alcuna regolarizzazione.

- b) Le prescrizioni di cui alla lettera a) si applicano, inoltre, a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dal concorrente in base alla legge, al bando e al presente disciplinare.

Al riguardo si precisa che - fermo restando quanto puntualmente specificato nel corpo del presente disciplinare di gara in relazione ai singoli elementi e dichiarazioni che devono essere prodotti dal concorrente a corredo dell'offerta – è generalmente sanabile qualsiasi carezza, omissione o irregolarità dei suddetti elementi e dichiarazioni, con il solo limite intrinseco dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta, della certezza in ordine alla provenienza della stessa, del principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara.

6. Le dichiarazioni e i documenti possono essere, inoltre, oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante, con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 46 del Codice.

#### **Art. 18 - Comunicazioni**

1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente disciplinare (chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di Informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva e/o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
3. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

#### **Art. 19 - Ulteriori disposizioni**

1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.
2. E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
3. L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 35 giorni decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le eventuali spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
6. Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani, secondo le modalità di cui all'art. 66, comma 7, secondo periodo, del Codice sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il

termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, previa esibizione dei titoli giustificativi della spesa.

**Art. 20 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**

1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con autoprestazione di cui all'articolo 8 decreto legislativo n. 261 del 1999, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro il termine perentorio delle ore 13:00, del giorno 1° settembre 2015**, all'indirizzo:

**AMTAB S.p.A.**

Viale L. Jacobini, Z.I. – 70123 BARI

**Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.**

2. E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, entro il suddetto termine perentorio; in caso di consegna a mano, il plico dovrà essere consegnato all'ufficio Contratti dell'AMTAB, in Bari, al Viale L. Jacobini, Z.I. - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30, di tutti i giorni feriali.
3. In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione; il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
4. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. La sigillatura del plico deve essere effettuata con le modalità di cui sopra almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste.
5. Le buste interne devono essere sigillate con le stesse modalità previste per il plico esterno.
6. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la seguente dicitura:

**"Procedura aperta per l'appalto del servizio di gestione parcometri della città di Bari" - NON APRIRE" completa dell'indicazione del CIG che contraddistingue la gara.**

7. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
8. Il plico deve contenere al suo interno le seguenti buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
  - 1) "A - Documentazione amministrativa";
  - 2) " B - Offerta economica".
9. **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
10. Costituisce **causa di esclusione** la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica.
11. Si precisa che in caso di mancata apposizione sulle buste interne di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse, si procederà **all'immediata esclusione** dalla gara del concorrente, in quanto tale carenza incide direttamente sul contenuto dell'offerta, sulla provenienza ovvero sulla sua segretezza.  
Si evidenzia altresì che non si procederà all'esclusione qualora l'offerta economica sia comunque distinguibile dalle restanti buste interne che siano munite della corretta dicitura.

Non costituiranno cause di esclusione:

- ✓ La mancata o errata indicazione su una o più delle buste interne del riferimento alla gara, nel caso in cui detta indicazione sia comunque indicata sul plico esterno, debitamente chiuso e sigillato;
- ✓ La mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;
- ✓ La mancata apposizione sul plico esterno dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

Si precisa che in caso di mancata sigillatura dei plichi, si procederà all'immediata **esclusione dalla gara** del concorrente in quanto tale carenza incide direttamente sul contenuto dell'offerta, sulla provenienza ovvero sulla sua segretezza.

#### **Art. 21- Contenuto della "Busta A - Documentazione amministrativa"**

1. La "Busta A - Documentazione Amministrativa" dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicati:
  - A. La domanda di partecipazione alla gara** - preferibilmente redatta utilizzando e compilando il modello «**Allegato 1**» al presente Disciplinare di Gara e, in ogni caso, riportante i contenuti e gli elementi dello stesso modello -

sottoscritta dal Legale Rappresentante del Concorrente e corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante e in tal caso va trasmessa anche la relativa procura in originale o copia conforme.

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

**N.B.: Ai fini dell'applicazione del disposto normativo di cui all'art. 46, comma 1 ter, del D.L.gs. n. 163/2006 e delle disposizioni di cui al precedente Articolo 17, comma 5, del presente disciplinare di gara, si precisa che la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, pur costituendo elemento essenziale che attiene alla manifestazione di volontà del concorrente di partecipare alla gara, poiché non impatta sul contenuto e sulla segretezza dell'offerta, costituisce irregolarità sanabile dietro pagamento della sanzione pecuniaria prevista dal presente disciplinare.**

- B. Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato



di appartenenza), preferibilmente redatta utilizzando e compilando il modello «**Allegato 2.a**» al presente Disciplinare di Gara e, in ogni caso, riportante i contenuti e gli elementi dello stesso modello, con la quale il legale Rappresentante del Concorrente o suo procuratore (nel qual caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme) attesta:

- I. che nei propri confronti, nonché nei confronti della Società/Impresa rappresentata, non ricorre alcuna delle clausole di esclusione dalla gara di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., elencandole analiticamente;
- II. che la partecipazione della Società/Impresa alla gara non comporta violazione del divieto di cui agli artt. 36, comma 5, 37, comma 7 e 49, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- III. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del c.c. con nessun partecipante alla medesima procedura di gara e di aver formulato l'offerta autonomamente, ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al Concorrente medesimo in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto al Concorrente medesimo in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- IV. la non applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. oppure, la non estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
- V. la non sussistenza di sentenze, ancorché non definitive, confermate in appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
- VI. l'inesistenza di piani individuali di emersione di cui all'art. I-bis, comma 14, della Legge n. 383 del 18 ottobre 2011, come sostituito dal Decreto Legge n. 210 del 25 settembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 266 del 22 novembre 2002 e s.m.i.;
- VII. l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 9, comma 2 lettere a), b) e c), del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.;

VIII. *(nel caso in cui il Concorrente sia un Consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006)* per conto di quale/i consorziata/e concorre e che, relativamente ad esse, non ricorrono divieti di partecipazione alla gara in qualsiasi forma;

IX. *(qualora il Concorrente abbia sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti "black list")* il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, dell'autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 37, comma 1, del Decreto Legge 31 maggio 2010, convertito con Legge n. 122/2010 e s.m.i., ovvero di aver presentato istanza per ottenere tale autorizzazione già prima del predetto termine;

**C. Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), preferibilmente redatta utilizzando e compilando il modello «**Allegato 2.b**» al presente Disciplinare di Gara e, in ogni caso, riportante i contenuti e gli elementi dello stesso modello, da produrre da parte di ciascuno dei Soggetti di cui all'art. 38, comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. (che non abbia già reso la dichiarazione di cui al precedente punto B), dalla quale risulti:

1. l'assenza a proprio carico delle cause di esclusione previste dal medesimo art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del Codice degli appalti. L'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del Codice degli appalti dovrà essere dichiarata anche dai procuratori generali e speciali, institori, che, per la natura e l'ampiezza dei poteri loro conferiti, siano assimilabili ai soggetti di cui allo stesso art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. .

La suddetta dichiarazione dovrà essere resa personalmente, a pena di esclusione, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- dal titolare dell'Impresa e dal Direttore tecnico, in caso d'Impresa individuale;
- da ciascun Socio e dal Direttore tecnico, in caso di Società in nome collettivo;
- da ciascun Socio accomandatario e dal Direttore tecnico, in caso di Società in accomandita semplice;
- da ciascun Amministratore munito del potere di rappresentanza, dal Direttore tecnico, dal Socio unico persona fisica ovvero dal Socio di maggioranza in caso di Società con meno di 4 (quattro) Soci, se si tratta di altro tipo di Società (o Consorzio). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci,

ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Con specifico riferimento alla insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lettera c), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si ricorda, altresì, che la dichiarazione va resa anche per i soggetti ivi indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora non vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere dichiarate tutte le condanne, comprese le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione.

L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. può anche essere attestato dal solo legale rappresentante della società concorrente, purché la dichiarazione sia espressamente e nominativamente riferita a ciascuno dei soggetti indicati dal citato art. 38, comma 1 lett. b) e c), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si precisa, inoltre, che le dichiarazioni di cui ai precedenti punti B) e C):

1. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

**D. Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.1. (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), preferibilmente redatta utilizzando e compilando il modello «**Allegato 3**» al presente Disciplinare di Gara e, in ogni caso, riportante i contenuti e gli elementi dello stesso modello, con la quale il Legale Rappresentante del Concorrente o suo procuratore (nel qual caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme) attesta specificatamente:

- I. l'indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di fax, autorizzando la Stazione appaltante all'utilizzo per l'invio delle comunicazioni;

- II. che l'impresa è iscritta regolarmente nel Registro unico delle imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (o equivalente registro per imprese appartenenti ad altri Paesi UE), con le seguenti indicazioni: natura giuridica; denominazione; sede legale; data inizio attività; dati anagrafici e residenza del titolare, o, in caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice di tutti i soci o del soci accomandatari, o, in caso di società d'altro tipo, di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza e del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e, in tutti i casi, dati anagrafici e di residenza del/i direttore/i tecnico/i e dei procuratori generali e speciali, institori, che, per la natura e l'ampiezza dei poteri loro conferiti, siano assimilabili ai soggetti anzidetti; codice fiscale e partita IVA;
- III. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- IV. di essere:
- una micro impresa
  - una piccola impresa
  - una media impresa

così come definita dall'art. 5, comma 1, letto a) della L. 180/2011 e dall'art. 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6/5/2003.

Al riguardo si precisa che la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

**N.B.: la dichiarazione non va resa se non ricorre una delle suddette ipotesi.**

- V. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- VI. di aver preso conoscenza dei luoghi e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri connessi all'appalto, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
- VII. di avere effettuato uno studio approfondito di tutta la documentazione tecnica inerente al presente appalto e di avere preso conoscenza della natura dello stesso e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 133 del Codice degli appalti;
- VIII. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione In merito;
- IX. di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nell'appalto, In relazione ai tempi ed alle modalità previste per l'esecuzione delle prestazioni;
- X. di rispettare, presso la propria azienda, gli obblighi di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza;
- XI. di essere consapevole della vincolatività sul piano negoziale di quanto proposto nella propria offerta che, in caso di aggiudicazione e di successiva stipula del contratto d'appalto, formeranno parte integrante di quest'ultimo;
- XII. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre a subire le conseguenze penali del caso, l'impresa verrà esclusa dalla presente procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata e la

Stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.;

- XIII. di aver indicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 5 lett. al del Codice degli Appalti, le informazioni relative alla propria offerta che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, consapevole che in difetto la Stazione appaltante, nel caso di formulazione di istanza di accesso agli atti da parte di taluno dei Concorrenti, riterrà insussistente ogni controinteresse alla riservatezza delle suddette informazioni e procederà sull'istanza di accesso agli atti dei concorrenti, senza la notifica di cui all'art. 3 del D.P.R.12 aprile 2006 n. 184 e s.m.i.;
- XIV. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- XV. di impegnarsi a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante., la propria offerta per ulteriori 180 giorni dal termine di ricevimento delle offerte, qualora nel corso della procedura non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- XVI. di non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della Stazione appaltante a violare i principi del Codice;
- XVII. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Stazione appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione appaltante nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- XVIII. di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 di AMTAB S.p.A. in relazione al presente appalto impegnandosi a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto

Legislativo. L'inosservanza di tale impegno da parte del sottoscritto costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l'AMTAB S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

XIX. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi ai sensi dell'art. 38, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia).

**E. Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), preferibilmente redatta utilizzando e compilando il modello «**Allegato 4**» al presente Disciplinare di Gara e, in ogni caso, riportante i contenuti e gli elementi dello stesso modello, con la quale il Legale Rappresentante del Concorrente o suo procuratore (nel qual caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme) attesta il possesso:

- il possesso del requisito di qualificazione di cui all'art. 11, lettera C2), del presente disciplinare di gara, concernente l'importo del fatturato globale d'impresa e l'importo del fatturato per servizi analoghi a quelli richiesti dal bando di gara;
- il possesso del requisito di qualificazione di cui all'art. 11, lettera D1), del presente disciplinare di gara, concernente l'elenco dei principali servizi analoghi a quelli richiesti dal bando di gara, prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, con l'indicazione degli importi, delle date, della durata e dei destinatari del servizio, pubblici e privati, e che tali attività sono state eseguite a regola d'arte e con buon esito;
- il possesso del requisito di qualificazione di cui all'art. 11, lettera D2), del presente disciplinare di gara, concernente il certificato di qualità aziendale.

**F. Le dichiarazioni bancarie** di cui all'art. 11, lettera C1, del presente disciplinare di gara, in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- G. Documento attestante la cauzione provvisoria** di cui all'art. 14 del presente disciplinare di gara, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva;
- H. Ricevuta di pagamento del contributo** a favore dell'AVCP per l'importo di cui all'art. 13 del presente disciplinare di gara.
- I. Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di Imprese artigiane:**
- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
  - dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per quale/i il consorzio concorre alla gara.
- L. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito**
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
- M. Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:**
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo mandatario;
  - dichiarazione in cui si indica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.
- N. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti**
- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
    - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
    - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- O. Nel caso di aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di**



**soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**P. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater" del 10 febbraio 2009, n. 5:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 23 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

**Q. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**(o in alternativa)**

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
  - d. operatori economici aggregati in rete;
2. Il concorrente può inserire all'interno della busta "A", in separata busta chiusa e sigillata, la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati, fermo restando che il seggio di gara procederà ad effettuare le verifiche previste dall'art. 48 del Codice solo nel caso di estrazione del nominativo del concorrente in sede di sorteggio pubblico o nel caso in cui si classifichi primo o secondo nella graduatoria di merito. La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara.

**Art. 22 - Contenuto della "Busta B - Offerta economica"**

1. Nella busta "B - OFFERTA ECONOMICA" deve essere contenuta esclusivamente l'offerta, **da produrre in bollo**, redatta in lingua italiana, e sottoscritta:
  - dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente;
  - dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria o del Consorzio o del GEIE, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi di Imprese o GEIE già costituiti;
  - in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai Legali Rappresentanti o dai Procuratori di tutte le imprese costituenti il futuro raggruppamento o consorzio.
2. L'offerta, da compilarsi preferibilmente utilizzando e compilando il modello «**Allegato 5**» al presente Disciplinare di Gara e, in ogni caso, riportante i contenuti e gli elementi dello stesso modello, deve indicare, **a pena di esclusione**:
  - a) il ribasso percentuale unico offerto sulle seguenti voci di costo:

- costo triennale per la manutenzione del singolo parcometro (costo triennale posto a base d'asta: **€ 1.825,00**);
- costo unitario per la fornitura e l'installazione di tessere su 177 parcometri, di cui all'art. 3.E. del capitolato s.a. (costo unitario posto a base d'asta: **€ 1.000,00**);
- aggio sul servizio triennale di raccolta delle somme incassate (aggio posto a base d'asta: **3,60%**).

b) **il costo orario della mano d'opera** per gli interventi di cui all'art. 3.C del Capitolato speciale d'appalto, che non potrà essere superiore ad € 25,00, e **lo sconto** da applicare sulla fornitura in opera dei ricambi, che non potrà essere inferiore al 28% dei prezzi di listino Parkeon da allegare all'offerta.

3. Il ribasso percentuale unico offerto, il costo orario e lo sconto di cui alla lett. a) e b), devono essere espressi sia in cifre che in lettere. Tale indicazione non dovrà contenere abrasione o cancellature e qualsiasi correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta medesima. In caso di discordanza fra l'indicazione espressa in cifre e quella espressa in lettera, vale quello espresso in lettere.
4. Il ribasso percentuale unico offerto non riguarda gli importi delle spese relative ai costi del personale. Pertanto, l'offerta deve contenere la seguente dichiarazione resa in ossequio alle previsioni normative di cui all'art. 32, co 7-bis, del D.L. 21/6/2013 n. 69 convertito con Legge 98/13: ***"L'offerta è stata formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrative di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"***.
5. Inoltre, il ribasso percentuale unico offerto non riguarda i costi aziendali relativi alla sicurezza i quali, peraltro, **ai sensi e per gli effetti dell'art. 87, comma 4, D. Lgs n. 163/06 e s.m.i, devono essere indicati in offerta, a pena di esclusione dalla gara**.
6. Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate.
7. Le offerte che presentino correzioni non confermate e sottoscritte, per le quali le parole o i numeri che il concorrente intendeva correggere siano illeggibili nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, verranno considerate incomplete e pertanto escluse.

8. La mancata presentazione dell'offerta economica, al pari di ogni altra ipotesi di grave incompletezza della stessa e/o irregolarità essenziale (ossia di incompletezza, e/o irregolarità incidenti sul contenuto, sulla segretezza, sulla serietà e sulla provenienza dell'offerta), ivi inclusa la mancata sottoscrizione della stessa nelle forme e con le modalità stabilite nel presente disciplinare di gara, **costituisce immediata esclusione dalla gara**, senza possibilità di sanatoria ex art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs 163/2006.

### **Art. 23 – Operazioni di gara**

1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell'AMTAB **il giorno 1° settembre 2015, alle ore 16:00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della Stazione appaltante almeno tre giorni prima della data fissata.
3. Quindi, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nel bando, il Presidente della Commissione, accertata la regolare costituzione della Commissione stessa, dichiarerà aperta la gara.
4. La Commissione procederà, quindi, all'esame dei plichi recanti all'esterno la dicitura richiesta e pervenuti all'indirizzo indicato nel bando.
5. Procederà poi all'esclusione dal successivo esame dei plichi pervenuti oltre il termine indicato nel bando e dei plichi difformi rispetto a quanto richiesto dal bando stesso e dalle presenti procedure.
6. Esaurite tali operazioni preliminari la Commissione provvederà ad aprire i plichi ammessi.
7. Il Presidente procederà all'apertura dei plichi ammessi ed alla verifica della presenza dei 2 (DUE) plichi prescritti e della corretta dicitura all'esterno, ed escluderà i concorrenti i cui plichi risultino pervenuti con modalità difformi da quanto prescritto.
8. Procederà quindi:
  - a) **all'apertura dei plichi contraddistinti con la dicitura "Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** ed alla verifica della correttezza e completezza della documentazione richiesta e, in caso negativo, escluderà il concorrente dalla gara, ammettendo al prosieguo della gara i concorrenti la cui documentazione sia risultata completa e regolare;

- b) in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/2006, a verificare che nessuno dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma.
9. La commissione di gara procederà, altresì, nella stessa seduta o in sedute successive, ove necessario, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e delle documentazioni prodotte, nonché delle risultanze del Casellario dell'Autorità di Vigilanza sui CC.PP. e comunque dalle informazioni in possesso della stazione appaltante.
10. La commissione di gara, in caso di esito negativo alla predetta verifica, procederà:
- all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali ed alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, riservandosi di procedere alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui CC.PP. ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
11. La Commissione si riserva, inoltre, di procedere ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, secondo criteri discrezionali, a ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta della documentazione amministrativa.
12. Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante procederà con l'accertamento dei requisiti tecnico-economici-organizzativi di cui agli artt. 41 e 42 D.Lgs. n. 163/06, per come richiesti dalla lex specialis a carico del 10% dei concorrenti opportunamente sorteggiati. Trova comunque applicazione il disposto dell'art. 13, comma 4, della L. 180/2011 e s.m.i..
13. La stazione appaltante comunque si riserva di richiedere all'aggiudicatario provvisorio e al concorrente che segue in graduatoria, l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 38 del D.lgs n. 163/2006.
14. All'esito dell'eventuale verifica ai sensi dell'art. 48 su richiamato, il Presidente sempre in seduta pubblica, procederà a dare evidenza degli esiti delle verifiche di cui sopra nonché ad aprire i plichi **"B"** – **OFFERTA ECONOMICA** delle sole imprese ammesse alla successiva fase di gara ed a verificare il contenuto delle offerte delle imprese rimaste in gara e le eventuali correzioni apportate dal concorrente e dallo stesso confermate e sottoscritte, escludendo quelle che risultino difformi rispetto a quanto richiesto dalle presenti procedure di gara.

15. La Commissione procederà poi a leggere ad alta voce il ribasso percentuale unico offerto dai concorrenti e gli altri elementi indicati in offerta.
16. Successivamente la Commissione procederà all'apertura dei plichi presentati dalle imprese che hanno dichiarato di trovarsi in situazione di controllo/collegamento/relazione, contenenti la documentazione utile a dimostrare che la stessa situazione non ha influito sulla formulazione delle rispettive offerte. La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
17. La Commissione provvederà, quindi, a redigere la graduatoria delle offerte ammesse, elencando, in ordine decrescente, i ribassi percentuali offerti dai concorrenti sulle voci di costo poste a base di gara e indicate all'art. 22, punto 2 – lett. a) – del presente disciplinare.
18. Indi, ai sensi dell'art. 86, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e delle determinazioni n. 4 del 1999 e n. 6 del 2009 assunte dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, la Commissione provvederà alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, e nel caso vengano riscontrate offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 121, comma 2, del DPR 207/2010, verrà chiusa la seduta pubblica e se ne darà comunicazione al Responsabile del Procedimento, che procederà alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, comma 1, del codice avvalendosi della Commissione di gara ovvero degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante.
19. La Stazione appaltante valuterà in seduta riservata, in accorso a quanto previsto dall'art. 121 DPR 207/2010, l'anomalia delle offerte ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. 163/2006, chiedendo agli offerenti le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara.
20. Le giustificazioni scritte verranno richieste, sempre per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.
21. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, e nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
22. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili, stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, né in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non è ammesso ribasso d'asta in conformità dell'art. 131 del D.lgs. n. 163/06.
23. Ove non ritenga che le giustificazioni prodotte siano sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante richiederà per iscritto

all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.

24. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.
25. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.
26. Ultimate le operazioni di verifica delle offerte anomale in seduta riservata, il Presidente della Commissione di Gara convocherà apposita seduta pubblica nel corso della quale verranno comunicati gli esiti delle verifiche di chi sopra con conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria della gara a favore del concorrente il cui il ribasso percentuale unico, offerto sulle voci di costo poste a base d'asta (art. 22, punto 2 – lett. a) – del presente disciplinare), è risultato non solo più conveniente per la Stazione appaltante ma anche non anomalo.
27. Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante successivamente si riserva di richiedere all'aggiudicatario provvisorio e al concorrente che segue in graduatoria, l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
28. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.
29. Nel caso in cui l'aggiudicatario non possa essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà, a norma dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.
30. L'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, è subordinata all'approvazione dell'organo competente; il termine per provvedere all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengano al soggetto deputato all'approvazione.
31. Conseguita l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria, la stessa, pur divenuta definitiva, non equivale ad accettazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006.
32. L'aggiudicazione definitiva sarà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.

33. La Stazione Appaltante provvederà, tempestivamente, ad effettuare le comunicazioni di ufficio concernenti l'esito della procedura descritta, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006.
34. La Stazione Appaltante successivamente si riserva di richiedere al concorrente aggiudicatario la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione, ovvero non ancora prodotti, ivi compresa quella prevista dall'art. 38, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 163/2006.
35. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del medesimo, nonché ad individuare il nuovo aggiudicatario. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed alla consegna dei piani di sicurezza previsti dall'art. 131, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006.
36. Questa Stazione appaltante si riserva insindacabilmente di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza risarcimenti o indennizzi di sorta a favore dei concorrenti.

#### **Art. 24 – Verifica del possesso dei requisiti speciali**

I requisiti speciali di partecipazione di cui all'art. 7 del presente disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

- 1) quanto al requisito di cui al precedente articolo 11, lettera B1), mediante copia conforme all'originale del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio/Registro/Albo;
- 2) quanto al requisito relativo al fatturato di cui al precedente articolo 11, lettera C2), mediante copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati della nota integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato;
- 3) quanto al requisito relativo ai *servizi* analoghi di cui al precedente articolo 11, lettera D1), attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei *servizi*:
  - i. se trattasi di *servizi* prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
  - ii. se trattasi di *servizi* prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal committente mediante certificazione da presentarsi in originale o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse.



- 4) quanto ai requisiti di cui al precedente art. 11 lettera D2), mediante certificazione in originale ovvero mediante copia conforme del certificato medesimo ovvero di documentazione comprovante l'adozione di misure equivalenti.

#### **Art. 25 - Facoltà di annullamento della procedura e aggiudicazione dell'appalto**

1. L'aggiudicazione definitiva verrà disposta dall'organo competente della Stazione appaltante. Dell'avvenuta aggiudicazione sarà data comunicazione all'Aggiudicatario e ai Concorrenti ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i..
2. E' facoltà insindacabile della Stazione appaltante, sospendere e/o annullare in ogni momento il bando e la presente procedura, senza che ciò costituisca titolo per eventuali richieste di risarcimento del danno da parte dei Concorrenti. In tal caso, nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto per la presentazione della documentazione accompagnatoria dell'offerta.
3. E' facoltà insindacabile della Stazione appaltante, altresì, procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

#### **Art. 26 - Rinvio e documenti allegati al presente Disciplinare di Affidamento**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.
2. Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:
  - Mod. 1- Schema di domanda di partecipazione alla gara;
  - Mod. 2.a) – Fac – simile di dichiarazione da presentare a corredo della domanda di partecipazione alla gara (art. 21, lett. B) del disciplinare di gara);
  - Mod. 2.b – Fac – simile di dichiarazione da rilasciarsi da parte dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter del D.Lgs 163/2006 (art. 21, lettera C) del disciplinare di gara);
  - Mod. 3) – Fac – simile di dichiarazione da presentare a corredo della domanda di partecipazione alla gara (art. 21, lett. D) del disciplinare di gara);
  - Mod. 4) – Fac – simile di dichiarazione da presentare a corredo della domanda di partecipazione alla gara relativa al possesso dei requisiti di qualificazione (art. 21, lett. E) del disciplinare di gara);

➤ Mod. 5) – Schema di Offerta Economica

**Art. 27 – Incedibilità dei crediti e divieto di cessione del contratto**

1. E' espressamente esclusa la cedibilità dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 1260, secondo comma, del cod. civ. ed è vietata la cessione anche parziale dello stesso.

**Art. 28 – Definizione delle controversie**

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza giudiziaria del Foro di Bari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

**Art. 29 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.